Prot. 3593/20

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile – Gruppo Esecuzioni Immobiliari

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI DELEGATE

Il Magistrato Coordinatore del Gruppo Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Venezia Dott.ssa [redacted]

sentito il Presidente del Tribunale;

- in considerazione della permanenza dell'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del covid-19 e la conseguente proroga delle misure di prevenzione e protezione sociale;
- in ragione del fatto che, in caso di mancata diminuzione dei contagi, ovvero ancora in caso di nuove ondate pandemiche, tali misure potranno essere ulteriormente prorogate anche nel periodo breve-medio;
- ritenuto opportuno fornire indicazioni ai professionisti delegati, anche nel lungo periodo, al fine di salvaguardare ed assicurare l'efficienza dei procedimenti esecutivi, scongiurando nel contempo il rischio di possibili revoche degli esperimenti di vendita in particolare per ragioni legate al distanziamento sociale da tenersi nei luoghi di celebrazione degli esperimenti

dispone

che per tutte le procedure esecutive immobiliari pendenti davanti al Tribunale di Venezia nelle quali sia già stata pronunciata ordinanza di delega, per le quali non operi la sospensione disposta dall'art. 54 ter L. n. 27/2020 (ed anche per queste ultime, a scadenza della sospensione), il Professionista Delegato, tenuto conto della contingente situazione epidemiologica, delle vigenti misure di protezione, della natura e delle caratteristiche del bene oggetto del pignoramento, nonché di ogni eventuale altra ragione di opportunità, possa scegliere che le vendite di ciascun esperimento di vendita, anche all'interno della stessa procedura, si svolgano secondo le modalità della "vendita sincrona telematica", ovvero secondo le modalità della "vendita sincrona mista", con determinazione da assumere nell'avviso di vendita.

Restano esclusi i soli esperimenti di vendita per i quali sia già stato pubblicato il bando d'asta al momento di inserimento della presente circolare nel sito del Tribunale.

La presente circolare dovrà essere pubblicata nei siti già indicati nell'ordinanza di delega e nel PVP (oltre all'ordinanza di delega stessa, all'avviso di vendita ed alla perizia di estima).

Tale regolamentazione rimarrà in vigore fino ad eventuale revoca del presente provvedimento (a prescindere quindi dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria) e deve ritenersi operante anche per i giudizi divisionali endoesecutivi.

In ragione della riforma dell'art. 560 c.p.c. per effetto della entrata in vigore della legge n. 8/2020 di conversione del D.L. n. dalla L. n. 8/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019, e tenuto altresì conto della circolare emessa in data odierna in materia di custodia giudiziaria, dispone altresì che in tutti i nuovi avvisi di vendita i professionisti delegati, laddove l'immobile sia occupato dall'esecutato e dalla sua famiglia, segnalino ai potenziali offerenti che l'immobile potrà essere liberato solo a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento e che l'aggiudicatario / assegnatario potrà richiedere la liberazione dell'immobile a cura del custode giudiziario ed a spese della procedura esecutiva, da farsi per iscritto al più tardi al momento del versamento del saldo prezzo e della costituzione del deposito spese di trasferimento.

Venezia, 23 dicembre 2020

Il Magistrato Coordinatore
Dott.ssa [redacted]